



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA



BANDO BORGHI

BANDO per il SOSTEGNO delle
AREE DEGRADATE, BORGHI e AREE
a RISCHIO SPOPOLAMENTO



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE ARRE DEGRADATE,
BORGHI O AREE A RISCHIO SPOPOLAMENTO

**BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE AREE
DEGRADATE, BORGHI O AREE A RISCHIO
SPOPOLAMENTO**

*Approvato con delibera di Giunta camerale n. 40 del
20/06/2019*

Rev. 0	Preparato: Camera di Commercio di Cosenza	Approvato: DGC n. 40 del 20/06/2019
--------	--	--

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità	4
Art. 2 – Caratteristiche del contributo	4
Art. 3 - Soggetti beneficiari	5
Art. 4 - Soggetti esclusi.....	7
Art. 5 - Spese ammissibili.....	8
Art. 6 - Spese non ammissibili.....	9
Art. 7 - Regime <>de minimis>	9
Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande	10
Art. 9 – Istruttoria delle domande.....	12
Art. 10 - responsabile e tempi del procedimento	12
Art. 11 – Concessione e diniego del Contributo	13
Art. 12 – Annullamento e revoca del presente bando	13
Art. 13 - Controlli.....	13
Art. 14 – Normativa applicabile	14
Art. 15 – Trattamento dei dati personali – DLGS 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e regolamento UE 2016/679(GDPR).....	14

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. La Camera di Commercio di Cosenza, nell'ambito delle iniziative istituzionali programmate per l'esercizio 2019 ed in continuità con l'esercizio precedente intende sostenere e valorizzare il patrimonio turistico-culturale della provincia.
2. Con Deliberazione della Giunta n° 29 del 28/01/2019 l'Ente camerale ha approvato una consultazione pubblica rivolta ai Comuni della provincia di Cosenza al fine di contrastare, mediante contributi alle imprese, il fenomeno dello spopolamento dei Borghi ed aree degradate.
3. Il presente bando è rivolto ad aspiranti imprenditori o imprese già esistenti **che intendono aprire (o spostare) una unità produttiva in una delle aree previste dalle Amministrazioni Comunali che hanno risposto all'Avviso di consultazione pubblica** approvato con Delibera di Giunta n°9 del 28/01/2019 e successivamente con D.D. n° 32 del 01/02/2019 pubblicato sul sito camerale il 05/02/2019. **Le Amministrazioni Comunali sono quelle riportate all'Allegato A del presente Bando.** Si precisa che il presente bando costituisce iniziativa sperimentale, ovvero è un bando pilota per eventuali altri bandi da destinare ad iniziative analoghe per altri Comuni qualora si presentino significative richieste e ci siano sufficienti risorse camerale per replicare la misura.
4. Il contributo a fondo perduto viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime "de minimis" così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 nonché del Regolamento CE n.360 del 25/04/2012 pubblicato sulla GUCE – L 114/8 del 26/04/2012) e con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione.
5. Il contributo sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012.
6. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo in oggetto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

1. La camera assegna contributi alle imprese che, sulla base dei requisiti indicati nei successivi articoli, abbiano **preventivato** di effettuare investimenti secondo termini e modalità indicate dal presente bando.
2. È possibile inoltrare una sola richiesta di contributo per proponente a valere sul presente bando.
Il contributo è pari al **50%** della spesa ammessa ed è calcolato sulla base degli importi al netto dell'IVA dei preventivi di spesa. **Tale contributo è maggiorato al 60%** nel caso di Imprenditore (ditta individuale) oppure di socio (nel caso di società) **diversamente abile (portatore di handicap così come definito dall'art.3 della legge n°104 del 5 febbraio 1992).**
3. Ciascuna impresa potrà ottenere un solo contributo nel **limite massimo di Euro 5.000,00** (cinquemila euro). L'investimento minimo richiesto è pari ad Euro 2.000,00 al netto di Iva.
4. La dotazione finanziaria complessiva destinata all'iniziativa, di cui al presente bando, è pari a complessivi Euro **100.000,00**.
5. **Gli aspiranti Imprenditori** al momento dell'inoltro della domanda di concessione pur non essendo iscritti nel Registro delle Imprese, **avranno l'obbligo** di iscriversi al Registro Imprese della CCIAA di Cosenza **per ottenere la liquidazione del contributo concesso.** Le imprese già iscritte devono avere i requisiti di cui al successivo art. 3 del bando.

6. Sono ammesse le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo a valere sul presente Bando.

7. La liquidazione del contributo alle imprese soggette ai controlli di cui all'articolo 13 comma 2 del presente bando è subordinata all'esito positivo degli stessi.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammesse al beneficio del contributo camerale di cui al presente bando:

- aspiranti imprenditori **del comparto artigiano o turistico** che presentino un progetto imprenditoriale che preveda investimenti ammissibili e coerenti con attività **di artigianato locale, antichi mestieri e comparto turistico incluse le attività commerciali** (per i codici Ateco di riferimento vedi l'Allegato B "Codici Ateco"). La costituenda impresa dovrà esercitare in forma individuale o collettiva che rientri nella definizione di micro, piccola e media impresa¹. Sarà l'Ufficio 2, sulla base dell'attività descritta nel modello 3 "Progetto Imprenditoriale" e della visura camerale (per le imprese già iscritte) a stabilire se l'attività è artigianale o turistica, tenendo presente che l'elenco dei codici ateco di cui all'allegato B potrebbe non essere esaustivo;
- le imprese già costituite esercitanti le suddette attività in forma individuale o collettiva, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa² data dalla normativa europea e che spostino la

¹ Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.

I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. . L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Se l'impresa è "associata" o "collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.

² Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.

I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. . L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non

loro sede produttiva o insediano una nuova unità produttiva in una delle aree dei Comuni di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente bando (vedi allegato A "Elenco dei Comuni di cui Borghi e/o aree sono destinatarie delle agevolazioni");

2. **I proponenti al momento dell'inoltro della domanda devono avere una convenzione o atto analogo con uno dei comuni di cui al comma 3 dell'art.1 del presente bando** (vedi Allegato A "Elenco dei comuni di cui i Borghi e/o aree sono destinatarie delle agevolazioni") **nel quale siano chiaramente dettagliati i servizi aggiuntivi che lo stesso Comune garantisce alle imprese per le finalità del presente bando. Si precisa che sulla convenzione (o atto analogo) la Camera di Commercio non esercita alcuna verifica di merito o di legittimità.** Nella Convenzione (o atto analogo) deve essere chiaramente specificata l'ubicazione della sede destinataria dei servizi aggiuntivi garantiti dai Comuni.
3. L'impresa che richiede il beneficio deve avere la sede legale o almeno una unità operativa (unità locali) iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cosenza;
4. L'impresa costituenda dovrà essere iscritta nel registro delle imprese di Cosenza;
5. Le imprese già esistenti devono aver effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l'indicazione contenuta nella visura del registro imprese). Alle imprese esistenti così come alle costituende imprese, in fase di rendicontazione verrà chiesta l'iscrizione e l'inizio dell'attività comunicata al RI per la sede o unità produttiva destinataria dell'investimento e del finanziamento;
6. Le imprese esistenti devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Le costituende imprese dovranno mettersi in regola contestualmente alla loro iscrizione al Registro delle imprese Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo.

(Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale).

Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio.

7. Le imprese esistenti devono essere siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal RUP qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive. Le imprese costituende, dovranno definire una consona posizione contributiva contestualmente alla loro iscrizione al RI (Comunica INPS) e quindi solo nella fase di concessione;
8. Le imprese esistenti non devono avere pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza.

siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Se l'impresa è "associata" o "collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.

Ai fini del presente bando si considera “pendenza in corso” qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura.

Qualora l’impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere “pendenze in corso”, di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l’inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo posta elettronica all’indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di Contributo.

Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l’erogazione del Contributo camerale sarà effettuata solo a seguito dell’integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

9. Le imprese esistenti non devono trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
10. Le imprese esistenti devono essere attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE 1407/2013 (De Minimis generale);
11. Le imprese esistenti che abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica riguardanti il medesimo intervento NON possono beneficiare del presente bando.
12. I requisiti previsti alle precedenti lettere dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di concessione e devono essere mantenuti fino alla liquidazione del contributo;
13. L’eventuale perdita dei requisiti di cui ai commi precedenti prima della concessione o liquidazione del contributo (a titolo semplificativo e non esaustivo per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri di cui al paragrafo precedente, trasferimento dell’unità operativa in altra provincia o cancellazione dell’impresa) determinerà l’esclusione dai benefici.

ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI

1. Sono escluse dall’ammissione:

- le imprese che, per le stesse voci di spesa, beneficiano di altri finanziamenti o contributi pubblici;
- le imprese beneficiarie dei contributi concessi nel 2019 dalla Camera di Commercio a valere su qualsiasi bando fatta eccezione per i bandi concedenti Contributo in materia di alternanza scuola-lavoro;
- le imprese che operano nei settori di attività esclusi dalla normativa sugli aiuti di stato “de minimis”
- le imprese che non abbiano i requisiti previsti dal presente Bando.

2. Non possono presentare domanda di partecipazione al presente bando:

- le imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l’attività di agenzia scommesse e gioco d’azzardo (sale slot machine ecc.);
- le imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l’attività di mera gestione di immobili di proprietà

3. Variazioni nella descrizione dell’attività denunciata al registro imprese successive e a seguito di avvii di procedimento di esclusione comunicati dalla Camera per attività non ammesse non comportano la riammissione a Contributo.

ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le seguenti spese sostenute e tracciabili (fatturate e quietanzate):

- a) Parcele notarili inerenti ai costi sostenuti per la costituzione di società (50 % dell'importo della parcella al netto di iva, bolli e imposte). Nel caso di ditte individuali sono ammissibili spese di parcella di un consulente iscritto all'ordine dei commercialisti inerente alla consulenza per l'avvio dell'attività con spesa massima pari a € 400 al netto dell'IVA. (finanziamento massimo € 200);
- b) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture rimovibili (ovvero non in muratura) coerenti con l'attività imprenditoriale;
- c) impianti generali elettrici, idrici o tecnologici, opere in cartongesso, controsoffittatura, (nuovi o di adeguamento per l'espletamento dell'attività imprenditoriale o per l'adeguamento alle normative sulla sicurezza), solo se accompagnati in fase di rendicontazione da scia/cila edilizia per un importo massimo del 30% del totale dell'investimento complessivamente ammesso;
- d) acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali coerenti con l'attività imprenditoriale;
- e) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze specialistiche;
- f) realizzazione del sito internet aziendale entro il limite massimo di spesa di € 2.000 (al netto dell'iva);
- g) eventuali altre spese non comprese nei punti precedenti ma necessarie, previa valutazione dell'ente camerale, all'espletamento dell'attività imprenditoriale.

Le spese che si prevede realizzare devono essere effettuate presso la sede o le unità locali ubicate nell'area indicata sulla convenzione/progetto di cui all'art. 3 comma 2 del presente bando.

Le fatture richieste in fase di rendicontazione relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale devono essere emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda.

La data del pagamento è quella in cui si perfeziona la compravendita non la data di effettivo addebito in conto corrente dell'importo pagato.

Le modalità di pagamenti ammesse sono:

- a. bonifico completo del codice TNR o CRO
- b. assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario intestata alla impresa (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile collegata al numero di assegno o della transazione bancomat)
- c. carta di credito intestata all'impresa con dimostrazione dell'addebito sul conto corrente intestato all'impresa (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile)
- d. RID (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile).

Non sono ammessi pagamenti su conto corrente intestati al conto corrente personale del titolare o del rappresentante dell'impresa.

Non sono ammesse compensazioni di pagamento

ART. 6 - SPESE NON AMMISSIBILI

1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:

- a. acquisizione di beni in leasing;
- b. beni ceduti in comodato
- c. acquisto di smart phone e telefonia mobile
- d. spese amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi periodici;
- e. le spese le cui fatture indicano "spese di consulenza" ad eccezione di quelle indicate alla lettera a dell'art. 5;
- f. acquisti di beni destinati alla vendita
- g. spese relative a fatture emesse dal beneficiario;
- h. le opere murarie;
- i. acquisto/sostituzione di infissi e/o interventi di efficientamento energetico degli edifici;
- j. le spese non direttamente riconducibili al processo produttivo

2. Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:

- a. soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo
- b. imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti
- c. parenti entro il terzo grado ed affini entro il quarto grado
- d. fornitori partecipanti al presente bando

ART. 7 - REGIME <<DE MINIMIS>>

1. Il presente contributo è concesso in regime <<de minimis>> ai sensi dei regolamenti CE 1407/2013.
2. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1407/2013, (sono escluse quelle operanti nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria) l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).
3. I limiti previsti comprendono qualsiasi Contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopracitati regolamenti.
4. Il contributo sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012.

ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere presentate **esclusivamente con invio TELEMATICO dalla piattaforma webtelemaco**.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione/presentazione delle domande di contributo.

È obbligatorio indicare l'indirizzo **PEC** presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.

La Camera di Commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

Per l'invio telematico è necessario:

- 1) essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www регистрация предпринимателя;
- 2) immediatamente si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso;
- 3) effettuato l'accesso alla piattaforma Telemaco è necessario prima di tutto seguire la procedura guidata di compilazione del Modello base (formato .xml) della domanda seguendo il percorso:

Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione

La procedura è guidata e richiederà

- a) l'inserimento del REA o CF dell'impresa (per le imprese costituende bisogna inserire il codice fiscale della persona fisica che ricoprirà la carica di titolare o legale rappresentante nonché la futura denominazione che vorrete dare all'impresa);
 - b) La selezione del RI di provenienza (ma questo non serve per le costituende imprese)
 - c) La selezione del RI come camera alla quale si richiede il contributo (lasciare il valore preimpostato che è quello della CCIAA di Cosenza)
 - d) La selezione della tipologia di pratica che deve essere valorizzata con "Domanda di Contributo" quando si effettua la domanda di concessione. A contributo ottenuto, quando rendicontate andrà valorizzato con "Domanda di rendicontazione"
 - e) Selezione del bando in oggetto dal menù a tendina
 - f) Compilazione dei campi con l'asterisco (per le imprese costituende valorizzare i campi che richiedono informazioni ancora non ottenibili (ad esempio matricola INPS) con "0", oppure selezionare assegno di traenza in luogo di Bonifico in quanto ancora non esiste IBAN);
- 4) creato il Modello Base (.xml) firmarlo digitalmente con il dispositivo digitale del legale rappresentante oppure dell'aspirante imprenditore;
 - 5) Procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica;

6) procedere all'inserimento del modello base (xml.P7M) precedentemente creato e firmato digitalmente, cliccare su "Avvio creazione";

7) procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti richiesti di cui al punto successivo del presente articolo.

Tutti gli allegati del presente bando devono essere in formato Pdf e firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale) dalla persona indicata come futuro Legale Rappresentante (risulterà tale in fase di iscrizione al Registro imprese) o, solo nel caso di impresa costituenda, da un Procuratore Speciale incaricato dallo stesso.

Nel caso di inoltro dall'Utenza Telemaco del Procuratore Speciale, ovviamente i passaggi 1 e 2 non sono necessari ma tutta la documentazione da allegare deve essere firmata in forma autografa dal futuro Legale rappresentante, scansionata e firmata digitalmente dal procuratore.

8) La seguente Documentazione è obbligatoria, e pertanto la mancanza di solo uno di detti documenti costituisce nullità della domanda.

- Modello 1** "Domanda di Contributo" che deve essere compilata in tutte le sue parti a pena di esclusione della domanda;
- Modello 2** "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" (*eventuale*) circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del bando, resa dai soggetti diversi dal richiedente il contributo, con allegato il documento di identità del dichiarante;
- Fotocopia del documento di identità** in corso di validità (pena esclusione della domanda) del legale rappresentante;
- Eventuale Procura Speciale accompagnata dal documento di riconoscimento in corso di validità del procuratore**
- Modello 3** "Sintesi del Progetto imprenditoriale"
- Preventivi a supporto dell'Allegato 3**
- Copia con timbro di autentica della Convenzione o atto analogo stipulata con il Comune**
- Modello F23 o F24 relativo al versamento dell'imposta di bollo (€ 16,00) *Codice ente: TDF - Codice tributo: 456T - Descrizione: Imposta di bollo per Bando Borghi e Zone degradate CCIAC di Cosenza - Importo: 16 euro*

Le domande (Modello 1) devono essere sottoscritte, **a pena di nullità**, dall'aspirante legale rappresentante dell'impresa candidata o dal procuratore speciale. Nel caso di società nelle quali sia prevista la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione, la domanda di contributo (Allegato 1) dovrà essere firmata digitalmente da tutti gli amministratori oppure dal procuratore al quale è stato conferito l'incarico da tutti gli amministratori.

Le domande potranno essere inoltrate a partire dalle ore 09:00 del 15.07.2019 fino alla chiusura per **esaurimento delle risorse** di cui sarà data comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio www.cs.camcom.gov.it e comunque entro le ore 23:59:59 del 31.10.2019.

Le domande trasmesse prima e dopo il predetto intervallo temporale saranno considerate irricevibili.

9) **La domanda di rendicontazione**, che potrà essere presentata solo dopo l'ammissione con determina del Segretario Generale della CCIAA di Cosenza alla fase di concessione, con approvazione della graduatoria da parte del Segretario Generale, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente con invio telematico, ripetendo la stessa procedura descritta al **punto 3** (del presente articolo) facendo attenzione a quanto specificato alla **lettera d**. **Gli allegati della domanda di rendicontazione** sono tutti i documenti attestanti le spese sostenute (Fatture e titoli di pagamento), la tracciabilità (bonifici o estratti conto) ed eventuali CILA o SCIA nel caso di piccoli lavori di ristrutturazione (di cui al comma c dell'articolo 5).

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Le domande saranno istruite dall'Ufficio 2 – “BI – Funding – Osservatori - Alternanza scuola lavoro” che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.
2. L'istruttoria verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande sulla piattaforma elettronica Telemaco (con protocollazione automatica della Camera di commercio di Cosenza).
3. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 può richiedere, se necessario, alle imprese integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di massimo 5 (cinque) giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
4. La Camera si riserva di nominare una commissione con la presenza di esperti per la valutazione delle domande la cui istruttoria richieda competenze tecniche specialistiche.
5. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del Contributo sarà disposta secondo il predetto ordine cronologico.
6. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il Contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.

ART. 10 – RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente bando, è il Dr. Ettore Albanese (Tel. 0984/815254 - email ettore.albanese@cs.camcom.it). Per richiedere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi al predetto Responsabile.
2. L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.
4. Il procedimento di concessione/rendicontazione dell'assegnazione del Contributo si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di concessione e di rendicontazione previste dal bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei

procedimenti per comprovare esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.

5. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la possibilità di determinare la chiusura anticipata del bando in ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione e l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale degli stessi, dandone tempestiva comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.gov.it.
6. Anche l'eventuale chiusura anticipata del bando, per esaurimento fondi, sarà resa nota sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.gov.it. In tale caso i 90 giorni decorrono dalla data di chiusura anticipata.
7. Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali.

ART. 11 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO

1. Il Contributo viene concesso con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale delle iniziative ammesse, con l'indicazione del Contributo camerale assegnato da parte del Segretario generale dell'Ente;
2. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Cosenza entro 90 giorni dalla chiusura del bando
3. Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del Contributo.

ART. 12 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PRESENTE BANDO

1. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Bando pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio di Cosenza.
2. La presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.

ART. 13 - CONTROLLI

1. La Camera di commercio di Cosenza provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
2. La Camera sorteggerà un numero di imprese pari al 2% del totale delle imprese ammesse, sulle quali verrà effettuato un sopralluogo, concordato, per verificare la realizzazione degli investimenti oggetto del contributo.
3. Il Contributo verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario non ha realizzato gli investimenti agevolati o ha reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal presente bando.



4. Nel caso in cui emerge la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell' art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.
5. Il Contributo camerale è revocato se il beneficiario vende o cede a terzi i beni o i servizi oggetto della spesa agevolata.
6. Qualora il Contributo fosse oggetto di revoca da parte della Camera, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale di revoca dell'agevolazione concessa, l'importo indebitamente percepito maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.

ART. 14 – NORMATIVA APPLICABILE

1. Il Contributo viene concesso applicando:
 - Il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio di Cosenza
 - Le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.
 - L'art. 52 Legge 234/20121 relativi alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di aiuti di Stato
2. Per le sue caratteristiche l'intervento economico di cui la presente bando non è soggetto alla disciplina in tema di aiuti di stato (mancanza dei criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1 TFUE).

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DLGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E S.M.I. E REGOLAMENTO UE 2016/679(GDPR).

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza (“Titolare”). Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it.

2) IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI DI CONTATTO

La Camera di Commercio di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personal (DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto dpo@cs.camcom.it

3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati è finalizzato alla:

- 1) gestione della richiesta di contributo;
- 2) trattamento, previo consenso, finalizzato all'invio di comunicazioni promozionali sull'attività dell'Ente Camerale

4) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Base giuridica del trattamento:

- di cui alla finalità 1) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del

trattamento ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;

- di cui alla finalità 2) è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell'apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

5) TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1 e il mancato inserimento non consente di partecipare al Bando di assegnazione di contributi.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai sensi dell'art. 6. par. 3 del citato art. 13, ove la CCIAA di Cosenza intenda trattare i dati personali per finalità diverse da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità.

6) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, alle dipendenze della Camera di commercio di Cosenza o da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento.

L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare. Il servizio di web hosting è localizzato in Italia.

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO

I dati acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

8) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- diritto di accesso e copia dei propri dati personali;
- diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda;
- diritto alla portabilità dei dati, ove previsto;
- diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l'impossibilità di gestire i suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento;



-
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria competente. L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire facendo riferimento ai contatti istituzionali del Titolare segnalati in premessa